



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
prot 37612

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO l'articolo 27 del predetto decreto-legge n. 34/2020 e in particolare:

- il comma 1, il quale dispone, tra l'altro, che “*Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione*”
- il comma 2, il quale dispone, tra l'altro, che “*Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze*”;

VISTO l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34/2020, come sostituito dall'articolo 27, comma 4-bis, della legge 13 ottobre 2020, n.126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, il quale dispone, tra l'altro, che “*Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello*



stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità” e che “I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 3 febbraio 2021, con cui sono stati stabiliti, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, i requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato;

VISTO l'articolo 67 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*” con il quale ai commi 1 e 3 è stabilito, tra l'altro, che una quota degli apporti in titoli, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel limite massimo di 4,5 miliardi di euro, può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico*”, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, tra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero, nelle forme di prodotti e strumenti finanziari, a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

CONSIDERATO che ai fini della costituzione del Patrimonio Destinato mediante deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A., ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del predetto decreto-legge n. 34/2020, è necessario assegnare a CDP S.p.A. le relative risorse;

RITENUTO opportuno effettuare gli apporti al Patrimonio Destinato sulla base delle previsioni di impiego e della relativa cadenza temporale comunicate tempo per tempo da CDP S.p.A.;

CONSIDERATO che CDP S.p.A. ha comunicato, con nota del 28 aprile 2021, le previsioni dell'iniziale operatività stimando in 9,7 miliardi di euro l'ammontare adeguato al finanziamento degli interventi del Patrimonio Destinato fino al 31 dicembre 2021;

RITENUTO opportuno dare attuazione all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020 tramite l'emanazione di un decreto a carattere generale sulla base del quale procedere tempo per tempo agli apporti necessari all'operatività del Patrimonio



Destinato, nei limiti dell'ammontare massimo previsto dal combinato disposto dei richiamati articolo 27 del decreto-legge 34/2020 e articolo 67 del decreto-legge 104/2020;

RITENUTO necessario, ai fini dell'ordinata gestione del debito pubblico, che sia stipulato con CDP S.p.A., successivamente all'adozione del presente Decreto, apposito protocollo di intesa al fine di garantire adeguato coordinamento relativamente alle operazioni di apporto dei titoli di Stato e di successiva loro gestione da parte di CDP per le esigenze di impiego;

DECRETA

Articolo 1

(Caratteristiche e ammontare degli apporti)

1. A titolo di apporto al Patrimonio Destinato, possono essere assegnati a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in nome e per conto del Patrimonio Destinato medesimo, titoli di Stato emessi con appositi decreti del Dipartimento del Tesoro nel limite massimo di 44 miliardi di euro, tenuto conto dei titoli eventualmente apportati per la copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE.
2. Il Dipartimento del Tesoro – Direzione II comunica alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. le caratteristiche dei titoli oggetto di apporto ed una previsione del loro ammontare nominale, con un anticipo di almeno quindici giorni lavorativi rispetto alla data di loro emissione. Tale comunicazione contiene l'indicazione del controvalore dell'apporto, suscettibile di essere aggiustato, in sede di emissione dei titoli di Stato, per tenere conto del taglio minimo sottoscrivibile dei medesimi titoli di Stato, pari a 1.000 euro. I titoli di Stato di cui al comma 1 sono assegnati in funzione delle esigenze di impiego del Patrimonio Destinato o dei singoli comparti eventualmente costituiti, tenendo conto altresì dell'ammontare dei titoli tempo per tempo assegnati. A tal fine, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. comunica al Dipartimento del Tesoro – Direzione II le previsioni di impiego, distinte per i singoli comparti eventualmente costituiti, con cadenza almeno trimestrale.
3. Relativamente ai titoli di Stato apportati ai sensi dei commi 1 e 2, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. comunica al Dipartimento del Tesoro – Direzione II i dati di pianificazione e di consuntivazione delle operazioni di gestione, corredati dai relativi tempi di esecuzione, secondo tempi e modalità da stabilire in un protocollo di intesa sottoscritto da entrambe le parti.



Articolo 2

(Strumenti finanziari di partecipazione)

1. A fronte dell'esecuzione degli apporti di cui all'articolo 1, a seguito della costituzione del Patrimonio Destinato, sono emessi, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione al Patrimonio Destinato o ai singoli comparti eventualmente costituiti, di cui all'articolo 1, comma 2, per un valore nominale pari al valore di mercato, comprensivo di eventuali dietimi di interesse, dei titoli di Stato oggetto di apporto. Il valore di mercato dei titoli di Stato apportati è determinato con riferimento alle quotazioni delle ore 12 del giorno di emissione dei titoli di Stato oggetto dell'apporto al Patrimonio Destinato o, in caso di nuove emissioni, sulla base dei rendimenti dei titoli di Stato italiani di pari scadenza o scadenza similare, come rilevati su MTS. Il regolamento dei titoli di Stato avviene il secondo giorno lavorativo successivo all'emissione ed in pari data sono assegnati a titolo di apporto a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in nome e per conto del Patrimonio Destinato.

Articolo 3

(Apporto iniziale)

1. Ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio Destinato sono assegnati a titolo di apporto a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in nome e per conto del Patrimonio Destinato medesimo, titoli di Stato per un controvalore di 3 miliardi di euro, dei quali il Dipartimento del Tesoro dispone l'emissione entro quindici giorni lavorativi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto e la conseguente assegnazione. Il controvalore dei titoli di Stato è comprensivo dei dietimi di interesse ed è determinato con le modalità di cui all'articolo 2. Detto controvalore è suscettibile di essere aggiustato, in sede di emissione dei titoli di Stato, per tenere conto del taglio minimo sottoscrivibile dei titoli di Stato, pari a 1.000 euro.

2. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. imputa a titolo di apporto, a seguito della costituzione del Patrimonio Destinato e dei suoi eventuali comparti, i titoli di Stato assegnati in apporto dal Dipartimento del Tesoro ed eventuali somme per cedole di interesse maturate e per titoli rimborsati, ed emette gli strumenti finanziari partecipativi con le modalità di cui all'articolo 2.

3. In caso di mancata costituzione del Patrimonio Destinato entro 60 giorni dall'assegnazione di cui al comma 1, i titoli di Stato sono restituiti al Dipartimento del Tesoro per il loro annullamento e le eventuali somme per cedole di interesse maturate e per titoli rimborsati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 4

(Apporti di liquidità)

1. Qualora intervenga autorizzazione di legge l'apporto iniziale e gli apporti successivi potranno essere effettuati, in tutto o in parte, attraverso l'assegnazione di



disponibilità liquide, oltre che di titoli di Stato, fermo restando il limite massimo complessivo di cui all'articolo 1.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 6-7 MAG. 2021

Daniele FRANCO

